



CRITERI DI VALUTAZIONE

Esame di Stato della Scuola secondaria di primo grado.

1) Gli articoli 6 e 7 del D.Lgs. n. 62/2017 stabiliscono che **l'AMMISSIONE o NON AMMISSIONE** di ciascun alunno all'esame di Stato viene disposta in sede di scrutinio finale dal Consiglio di classe presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.

L'AMMISSIONE (anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in uno o più discipline) può avvenire solo se in possesso dei seguenti requisiti:

- a. avere frequentato $\frac{3}{4}$ del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei docenti;
- b. non essere incorso nelle sanzioni disciplinari della non ammissione all'Esame di Stato previste dall'articolo 4, commi 6c 9 bis. del DPR n. 249/1998 (Statuto delle Studentesse e degli Studenti);
- c. avere partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali INVALSI (N.B. il risultato delle prove non incide sul voto finale dell'Esame di Stato).

2) L'art.6 del D.Lgs. n. 62 del 2017 prevede che il **VOTO DI AMMISSIONE** dovrà essere espresso in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno nel trienni. Il voto, pertanto, non potrà essere il risultato di una media matematica prodotta dal registro elettronico.

L'art.2 del D.M. 741 del 2017 precisa che il voto di ammissione da quest'anno potrà essere anche inferiore a sei decimi.

3) In base ai D.Lgs. n. 62 del 2017 e D.M: n. 741/2017 l'Esame di Stato è costituito da tre prove scritte e un colloquio. Le **PROVE SCRITTE** sono:

- a. **prova scritta relativa alle competenze di Italiano** (vd. Allegato n. 1 Documento di orientamento per la redazione della prova d'Italiano nell'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo);
- b. **prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche** volta ad accertare i livelli raggiunti da ciascun alunno nelle seguenti aree: numeri, spazi e figure, relazioni e funzioni, dati e previsioni.

Le commissioni predispongono almeno tre tracce, riferite ad entrambe le seguenti tipologie:

1. Problemi articolati su una o più richieste
2. Quesiti a risposta aperta

Nel caso in cui vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa.

Nella predisposizione delle tracce la commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale, qualora sia stato oggetto di specifiche attività durante il percorso scolastico.

- c. Prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere studiate** che si articola in due sezioni distinte ed è intesa ad accertare le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili al Livello A2 per l'inglese e al Livello A1 per la seconda lingua comunitaria, come previsto dalle Indicazioni nazionali.

Le commissioni predispongono almeno tre tracce, costruite sulla base dei due livelli di riferimento (A2 per inglese e A 1 per la seconda lingua), scegliendo tra le seguenti tipologie, che possono essere anche tra loro combinate all'interno della stessa traccia:

1. Questionario di comprensione di un testo
2. Completamento, riscrittura o trasformazione di un testo
3. Elaborazione di un dialogo
4. Lettera o email personale
5. Sintesi di un testo.

4) Il **COLLOQUIO D'ESAME**, condotto collegialmente, è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze previsto dalle *Indicazioni nazionali per il curricolo*, con particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento tra le varie discipline di studio.

5) L'articolo 8 del decreto legislativo n. 62/2017 modifica sostanzialmente le modalità di definizione del **VOTO FINALE** dell' esame di Stato.

La valutazione delle prove scritte e del colloquio viene effettuata sulla base di criteri comuni adottati dalla commissione, attribuendo un voto in decimi a ciascuna prova, senza frazioni decimali.

Alla prova scritta di lingua straniera, ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, viene attribuito un unico voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

Il voto finale viene determinato dalla media del voto di ammissione con la media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio. Se espresso con frazione decimale pari o superiore a 0,5, esso viene arrotondato all'unità superiore.

La commissione può, su proposta della sottocommissione, con deliberazione assunta all'unanimità, attribuire la lode agli alunni che hanno conseguito un voto di 10/10, tenendo a riferimento sia gli esiti delle prove d'esame sia il percorso scolastico triennale.

L'esito dell'esame è pubblicato all'albo dell'istituto con indicazione del voto finale conseguito espresso in decimi; per i candidati che non superano l' esame è resa pubblica esclusivamente la dicitura "Esame non superato" senza esplicitazione del voto finale conseguito.

6) Nell'articolo 9 del decreto legislativo n. 62/2017 viene stabilito che **CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE** è redatta in sede di scrutinio finale e rilasciata soltanto ai candidati che hanno superato l'esame di Stato.

Il decreto precisa che i modelli sono adottati con provvedimento del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e consente anche di valorizzare eventuali competenze ritenute significative dai docenti della classe o dal consiglio di classe, sviluppate in situazioni di apprendimento non formale e informale (Vd. ALLEGATO n. 2).

La certificazione delle competenze rilasciata al termine del primo ciclo è integrata da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI, in cui viene descritto il livello raggiunto dall'alunna e dall'alunno nelle prove a carattere nazionale per Italiano e Matematica e da un'ulteriore sezione, sempre redatta da INVALSI, in cui si certificano le abilità di comprensione ed uso della lingua inglese. Il repertorio dei descrittori relativi alle prove nazionali è predisposto da INVALSI e comunicato annualmente alle istituzioni scolastiche.

Dall'a.s. 2017/2018 anche i **docenti di Religione cattolica/attività alternativa** fanno parte della Commissione degli esami conclusivi del primo ciclo di Istruzione .